

Sentenza n. 1761/2013 pubbl. il 15/11/2013

RG n. 7379/2010

Repert. n. 4836/2013 del 15/11/2013

N. R.G. [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

03

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Ramponi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:

[REDACTED]
(C.F. [REDACTED])
[REDACTED], con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED], elettivamente domiciliati in [REDACTED] presso il
difensore avv. [REDACTED]

ATTORI

contro

[REDACTED]
[REDACTED] (C.F. [REDACTED])
[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. [REDACTED], elettivamente
domiciliato in [REDACTED] presso il difensore avv. [REDACTED]
[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED], elettivamente domiciliato in [REDACTED] presso il difensore avv. [REDACTED]

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 27-6-13.



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

I genitori di [redacted] hanno convenuto in giudizio i genitori esercenti la potestà sul minore [redacted] e la nonna cui a loro dire il bambino era affidato, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali (da perdita di chances) cagionati in seguito all'incidente in cui il minore fu coinvolto allorchè venne colpito da una freccia giocattolo scagliata dall'arco del [redacted].

I convenuti hanno chiesto il rigetto delle domande attoree.

Veniva esperita istruttoria orale e disposta CTU medicolegale per valutare le conseguenze biologiche (fisiche e psichiche) del minore.

La domanda attorea è inquadrabile nell'ambito della fattispecie speciale di responsabilità di cui all'art. 2048 c.c., rispettivamente dei genitori e della nonna del piccolo [redacted]. Dunque, va valutata separatamente la posizione di [redacted] a rispetto a quella dei genitori. Nessuna responsabilità può attribuirsi invece al piccolo [redacted], in quanto all'epoca dei fatti minore d'età e dunque incapace ai sensi dell'art. 2046 e 2048 c.c.

In proposito, si apprende dai fatti pacifici (in quanto addotti dagli attori nella narrativa dell'atto introduttivo e mai contestati, dunque provati in virtù dell'applicazione dell'art. 115 c.p.c.) che l'incidente si sarebbe verificato allorchè il minore [redacted], insieme all'amico e al compagno di scuola [redacted] erano stati appena riaccompagnati a casa del secondo dal padre di questi, [redacted].

Sempre in ragione di quanto risulta dai fatti pacifici di causa, i due bambini immediatamente dopo essere scesi dall'auto si sarebbero recati rapidamente in giardino e il [redacted] estratto l'arco e le frecce da un baule nel garage di casa avrebbe intrapreso un pericoloso gioco "alla Guglielmo Tell" nell'ambito del quale, avrebbe colpito il compagno all'occhio.

Il padre del [redacted] sul quale grava primariamente l'obbligo di vigilanza sul minore è sempre stato presente in casa.

Dalla stessa narrativa attorea si apprende, poi, che la nonna, [redacted], si trovava invece in cucina al piano superiore della abitazione intenta a preparare il pranzo (si tratta di un immobile diviso in più appartamenti nel quale oltre a risiedere la famiglia [redacted] hanno domicilio anche i nonni del ragazzino).

Alle luce delle escussioni testimoniali (v. in particolare il teste [redacted], conoscente dei convenuti il quale ne frequentava la abitazione e quindi conosceva l'ubicazione delle stanze e lo stato dei luoghi: comunque attendibile vista l'indifferenza agli esiti della causa) risulta acclarato che dalla finestra della cucina non era visibile la zona dell'area cortiliva dove i bambini stavano giocando nel momento in cui si è verificato l'incidente.

Deve ritenersi allora, con ragionevole certezza, che manchi, in relazione alla signora [redacted] il presupposto, richiesto dalla fattispecie di cui all'art. 2048 c.c., dell'affidamento del minore alla vigilanza effettiva da parte dei genitori alla nonna: in effetti, la presenza in casa del padre del ragazzino, che lo aveva accompagnato a casa pochi minuti prima dell'incidente, esclude la dimostrazione di un affidamento (anche solo fattuale e implicito) del minore alla sorveglianza della nonna; d'altra parte la mera presenza in casa di un ascendente, da un lato non esclude la persistente responsabilità dei genitori, dall'altro non costituisce sintomo, di per sé stessa (nella carenza di ulteriori



elementi presuntivi) dell'intervenuto affidamento a questi del nipote (sul presupposto dell'affidamento quale fondamento sostanziale della speciale responsabilità gravante su soggetti terzi rispetto ai genitori : v. *ex multis*, Cass., Sez. 3, n. 2272 del 04/02/2005; v. anche Sez. 3, n. 5306 del 01/06/1994).

In ogni caso, la circostanza che dalla finestra dove si trovava, la signora [REDACTED] non potesse vedere i bambini giocare, non essendo, a quanto consta, apparentemente allegato o dimostrato che la medesima fosse stata informata del luogo ove questi giocavano, esclude la materiale possibilità, da parte di questa convenuta, di porre in essere misure preventive o di attivarsi per impedire il gioco pericoloso intrapreso dal nipote; sarebbe quindi comunque dimostrata la (cfr. Cass., Sez. 3, n. 916 del 03/02/1999; Sez. 3, n. 15243 del 29/10/2002; Sez. 3, n. 15419 del 10/08/2004).

Deve quindi ritenersi insussistente, ogni diritto risarcitorio a favore del minore [REDACTED] e a carico della convenuta/resistente [REDACTED]. La domanda attorea nei confronti di quest'ultima deve quindi essere rigettata.

Quanto invece agli altri convenuti, genitori di [REDACTED], è invece configurabile a carico degli stessi la fattispecie di responsabilità di cui all'art. 2048 c.c., già in ragione della loro qualità soggettiva e del rapporto parentale intercorrente con il minore.

Invero, secondo la consolidata giurisprudenza, siffatta responsabilità per colpa presunta (Cass., Sez. 3, n. 20322 del 20/10/2005).

Infatti è senza dubbio provata la sussistenza di un comportamento oggettivamente rischioso del figlio [REDACTED] che ha preso un arco e delle frecce e ha mirato al volto del compagno di giochi ponendo in essere una condotta del tutto priva della minima diligenza e completamente avventata, colpendo il giovane [REDACTED] all'occhio. Né siffatto comportamento oggettivamente rischioso e imprudente, benchè commesso da soggetto non imputabile, è escluso dalle modalità causali con cui la freccia ha colpito l'occhio del [REDACTED] infatti anche se il dardo è rimbalzato su un albero di fronte al quale la vittima si trovava, costituisce indubbiamente condotta illecita (sotto il profilo oggettivo) lo scagliare una freccia a pochi centimetri dal volto di un bambino, comportamento questo che rende oltremodo prevedibile una tipologia di esiti lesivi del tipo di quelli oggettivamente verificatesi. Anche alla stregua del criterio della causalità adeguata, dunque, non può che convenirsi circa la sussistenza del nesso causale tra il comportamento altamente imprudente e dissennato del piccolo [REDACTED] e i danni subiti dal [REDACTED].

D'altro canto, va tenuto conto che, in generale, sui genitori incombe l'obbligo, per sottrarsi alla fattispecie di responsabilità dovrebbero dimostrare, per un verso di aver impartito al minore una educazione adeguata in adempimento dell'obbligo loro incombente a norma dell'art. 147 c.c.; per altro verso, di aver posto in essere le misure di sorveglianza e vigilanza del figlio idonee e necessarie, in relazione alla età, maturità ed insegnamenti introiettati dallo stesso in concreto e tali da impedire o evitare condotte pregiudizievoli per i terzi ad opera del minore (cfr. in generale da ultimo: Cass., Sez. 3, n. 26200 del 06/12/2011; nonché in precedenza Sez. 3, n. 20322 del 20/10/2005; sulla *culpa in educando*: v. Cass., Sez. 3, n. 11984 del 26/11/1998; Sez. 3, n. 2518 del 08/02/2005 sulla *culpa in vigilando*: v. Cass., Sez. 3, n. 5668 del 18/04/2001; Sez. 3, n. 15243 del 29/10/2002; Sez. 3, n. 15419 del 10/08/2004).

Nel caso di specie deve perciò valutarsi come sussistente, sia pure ad un apprezzamento interinale delle prove e dei fatti pacifici di causa, tanto una *culpa in educando* di entrambi i genitori, quanto una *culpa in vigilando* del padre del minore.



Sotto il primo profilo, occorre tener conto di come la inadeguatezza della educazione impartita sia evincibile anche dalle oggettive modalità di commissione dell'illecito ad opera del minore (cfr. per tutte sul punto Cass., Sez. 3, n. 26200 del 06/12/2011, cit.): orbene nel caso di specie il gioco rischiosissimo con oggetti atti ad offendere (quali frecce appuntite) scagliati contro un essere umano denotano una educazione inadeguata rispetto all'età di un fanciullo (all'epoca dei fatti frequentante la 3a elementare, come il danneggiato).

Sotto il secondo profilo, benché la adeguatezza delle misure adottate debba ovviamente valutarsi in prospettiva *ex ante*, nel caso di specie la circostanza che l'arco fosse stato chiuso in un ambiente raggiunto dal giovane [redacted] in pochi minuti dopo essere sceso dall'auto (tanto è vero che nel breve tempo intercorso dall'accompagnamento a casa sarebbe riuscito a recuperare l'arco e le frecce e a iniziare il pericolosissimo e tragico gioco con il compagno) è elemento tale, anzi, da segnalare che, evidentemente, il luogo dove era posto fosse facilmente accessibile.

Ben si sarebbero, per contro, potuti individuare, con assoluta facilità, attingente dunque al livello di una misura precauzionale normalmente adottabile da persona di media diligenza (e quindi dal *bonus paterfamilias*) accorgimenti atti ad impedire una così semplice reperibilità dell'arco (ad esempio chiudendolo in un locale inchiavardato ovvero ponendolo su una mensola irraggiungibile per altezza al bambino): misure il cui approntamento sarebbe certamente stato più che consigliabile, secondo anche la minima prudenza, nel caso di specie, tenuto conto che (a quanto riferito dal teste [redacted], nonno di [redacted] – sulla cui incapacità a testimoniare non ribadita in sede di precisazione delle conclusioni e quindi da considerarsi eccezione rinunciata –) sembrerebbe fosse stato vietato al bambino di non usare mai più l'arco. È quindi evidente di come i genitori (avvertiti della pericolosità del gioco, tanto da vietarne l'uso dopo una prima prova) avrebbero poi dovuto adottare le misure adeguata a prevenire improvvidi comportamenti del bambino disubbidienti al precetto impartito.

I genitori convenuti devono quindi essere condannati in solido al risarcimento dei danni patiti dal minore [redacted].

Quanto alla quantificazione del danno occorre osservare quanto segue, dovendosi considerare che parte attrice ha addotto di aver subito danni patrimoniali e non patrimoniali.

Quanto alla misura del danno non patrimoniale che con riferimento al danno permanente e temporaneo alla integrità psico-fisica, è dovuto il risarcimento secondo l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, conseguente all'indirizzo giurisprudenziale di cui alle sentenze del novembre 2008 delle Sezioni Unite (dalla n.26972 alla n.26975).

Invero la Suprema Corte con le succitate sentenze ha chiarito che il danno non patrimoniale costituisce una categoria unitaria dovendo essa ritenersi dunque onnicomprensiva del risarcimento per la lesione a diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti, onde le voci di danno biologico e danno morale costituiscono delle mere categorie descrittive. Infatti, in seguito al *revirement* della Giurisprudenza di legittimità, il danno non patrimoniale non è articolabile in più profili, se non in senso puramente descrittivo, onde la quantificazione del danno non patrimoniale alla luce delle tabelle deve considerarsi configuri un adeguato ristoro di tutte le lesioni ai valori della persona, sia sotto i profili fisio-psichici, sia sotto il profilo dei riflessi dinamico relazionali sulla vita del danneggiato; la funzione



specifico dello strumento tabellare per la quantificazione del danno consiste nell'attuare, in concreto, nell'ambito dell'attività di liquidazione giudiziale dei danni, i principi costituzionali di uguaglianza fra i cittadini e risponda altresì ad esigenze di ragionevole prevedibilità delle conseguenze degli eventi dannosi. Conseguentemente, una quantificazione del danno personalizzata, che si discosti dalle tabelle è giustificata soltanto in presenza di situazioni particolari (riflessi sul piano dinamico relazionale e delle attività autorealizzative della persona di particolare intensità e gravità) provate o, quantomeno, allegate dall'ricorrente o dal ricorrente.

Per converso, tale personalizzazione, pure finalizzata ad evitare che il risarcimento si risolva in un mero "simulacro" di ristoro effettivo (cfr. da ultimo Cass., n. 4770 del 2010) non sarebbe né necessaria, né possibile in assenza della prova di circostanze specifiche che ne fondino il substrato giustificativo.

In particolare in relazione al profilo descrittivo del danno permanente alla integrità psicofisica deve osservarsi quanto segue.

La misura dei danni non patrimoniali patiti deve essere determinata sulla base della CTU medico legale disposta in corso di causa, che è condivisibile dal giudicante, quanto a metodo tecnico e a percorso logico seguito, avendo accertato la compatibilità delle lesioni documentate dalle certificazioni mediche in atti con il sinistro, nonché previa visita medico-legale del [REDACTED] ed avendo operato la quantificazione della invalidità temporanea e permanente ad esse conseguente: non v'è dunque ragione di discostarsi dalle conclusive valutazioni in essa contenute, posto che esse non sono mai state nemmeno contestate dalle parti costituite.

La CTU ha accertato che l'incidente ha causato al ragazzino un "trauma perforante all'occhio destro con ampia ferita sclerale, prollasso vitreale, nonché una ferita alla palpebra superiore" (il CTU ha invero valutato come del tutto "compatibile la lesione con il mezzo di produzione ... ossia uno strumento appuntito, come una freccia di plastica scagliata da un arco", sicché è fuor di dubbio il nesso causale tra le lesioni e la condotta del [REDACTED] imputabile, per le ragioni dette, ai convenuti: v. Relazione CTU pag. 9).

All'esito di una serie di interventi e cure oculistiche, dopo l'ultima operazione "permaneva gravissimo ipovisus (1/2 /50) nell'occhio destro e, ... nel 2009, si sviluppava anche una patologia corneale nell'occhio operato (cheratopatia a bandelletta) patologia anch'essa in nesso causale con il traumatismo" avente fonte nell'illecito per cui è causa "... la quale aboliva completamente anche detto minimale residuo visivo" e agli ultimi controlli visivi (2011 e 2012) permanevano "sia la cheratopatia a bandelletta che le gravi alterazioni del fondo oculare con abolizione del visus a destra, con esclusiva percezione del senso ombra/luce" (v. Relazione CTU pagg. 9-10).

In definitiva, ad avviso del CTU, i postumi menomativi a carico del minore danneggiato – tenuto conto che la obbligata visione monoculare comporta vari svantaggi rispetto ad una condizione di visione binoculare, con perdita della stereopsi (ossia della capacità di percepire nella profondità spaziale un oggetto tridimensionale) – possono valutarsi in una diminuzione permanente della integrità psicofisica stimabile in una percentuale del 30 % (v. Relazione CTU pag. 10).

Sulla base della natura delle lesioni e del decorso clinico documentato, "comprensivo di quattro interventi chirurgici all'occhio destro" è stato anche stimato il periodo di inabilità temporanea valutato



quindi in giorni 12 di inabilità assoluta, altri 20 di inabilità parziale al 75% nonché altri 20 giorni di inabilità parziale al 50% (v. relazione pag. 10).

Il CTU ha escluso, dopo aver accuratamente sottoposto il minore a valutazione psicopatologica da parte di esperta psicologa, la sussistenza di qualsivoglia "modalità di funzionamento psicopatologicamente manifesta" non essendo quindi riscontrata la presenza di una qualsiasi malattia psichica in atto correlabile eziologicamente con il trauma e la menomazione subita. Le conclusioni devono condividersi e sono state oggetto di pieno accordo in sede di contraddittorio tecnico tra i consulenti di tutte le parti e il consulente d'ufficio (come meglio si vedrà i sintomi di possibile iperadattamento e l'adozione di meccanismi di difesa, più che conseguenze psichiche di natura patologica, possono e devono stimarsi come effetti di tipo relazionale, non riconducibili quindi al profilo descrittivo del danno biologico ma piuttosto alla articolazione più generale del danno alla vita di relazione nella onnicomprensiva categoria del danno non patrimoniale).

In ragione della giovane età del bambino e delle sofferenze patite deve darsi luogo, proprio tenuto conto da tali peculiarità del caso concreto ad una personalizzazione sia del danno permanente che di quello temporaneo.

Sotto il primo profilo è acclarato che il minore, infatti, a seguito dell'incidente e delle menomazioni subite ha dovuto rinunciare ad attività ludiche e sportive realizzative della sua personalità e vi dovrà rinunciare anche in futuro.

Invero lo stesso CTU ha chiarito come sussistano con ogni verosimiglianza "riflessi dinamici della menomazioni" i quali "nel minore possono assumere maggiore valore rispetto alla persona adulta, in quanto limitano e precludono a priori certi tipi di esperienze (attività sportive e particolari attività ricreative) rispetto all'adulto che, per meno tempo dovrà inoltre convivere con le conseguenze dinamiche della menomazione visiva" (v. relazione CTU pagg. 11-12).

È di tutta evidenza la particolare penosità per il ragazzo (di appena 9 anni al momento della perdita completa del visus da un occhio) il dover convivere per tutta la vita con tale invalidante menomazione. È anzi pacifico che già al momento abbia dovuto rinunciare a praticare taluni sports, con una appalesarsi, quindi, fin da ora di preclusioni ad una complessiva realizzazione della sua personalità e della sua formazione a tutto tondo in ragione proprio delle menomazioni conseguenti all'illecito.

Non può invece liquidarsi un danno patrimoniale ai sensi dell'art. 185 c.p. nella categoria descrittiva, quindi, del danno morale soggettivo o *pretium doloris*. Nel caso di specie, pur in presenza di un pregiudizio biologico conforme a quello costitutivo dell'evento tipico del delitto di lesioni, deve escludersi l'accertamento in fatto del reato di lesioni colpose, posto che l'accoglimento della domanda principale – con conseguente superfluità di esame della domanda subordinata – preclude di ritenere integrata il fatto tipico del reato di cui all'art. 590 c.p.: in effetti la fattispecie di responsabilità oggettiva di cui all'art. 2048 c.c., di cui ricorrono i presupposti in fatto, non implica anche l'accertamento di un fatto penalmente rilevante, visto che tale fattispecie configura una ipotesi di responsabilità per fatto altrui e presunta (salva la prova contraria). Infatti, sebbene l'accertamento dell'esistenza di un fatto di reato possa, in astratto essere compiuto, a fini risarcitori, in via autonoma dal giudice civile – pure in assenza di un giudicato penale di condanna (cfr. *ex multis* Cass., Sez. 3, n. 20684 del 25/09/2009), nondimeno l'accertamento del giudice civile deve essere condotto secondo la legge penale e deve avere ad oggetto l'esistenza del reato in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi (cfr. Cass., Sez. 3, n. 20684 del 25/09/2009, cit.; Sez. 3, n. 1643 del 14/02/2000). Nel caso di specie, invece, tale accertamento, peraltro mai specificamente richiesto dalla parte attrice non è stato compiuto.



In definitiva può procedersi alla liquidazione di una ulteriore voce di danno sul piano descrittivo riconducibile alla considerazione valoristica delle menomazioni dinamico funzionali sopra evidenziate e quantificabile solo in via equitativa avuto riguardo come base di tale computo al danno biologico non transeunte, fatto nel caso di specie ragionevole proprio in quanto le conculcazioni alla vita di relazione attuali e future sono in stretta correlazione fattuale con la tipologia di menomazioni visive subite dal minore. Tale quantificazione tiene conto per un verso dell'esigenza di rispettare i parametri tabellari in uso presso questo Tribunale, come criterio-guida per l'esercizio del discrezionale potere di apprezzamento e liquidazione equitativa delle varie voci descrittive del danno non patrimoniale, che rimane, lo si ribadisce, una categoria unitaria (in conformità a quanto esposto da Cass., Sez. 3, n. 14402 del 30/06/2011).

Orbene deve quindi stimarsi equa una personalizzazione che riconosca adeguato ristoro di tale ulteriore categoria descrittiva del danno non patrimoniale in misura pari al 30 % del danno biologico non transeunte.

Occorre inoltre concedere la massima personalizzazione possibile del danno biologico transeunte in ragione non solo della giovanissima età del ragazzino ma anche del percorso clinico assai travagliato (svariati interventi e lunghe cure mediche) correlato a tale condizione di giovane età, che fa presumere, secondo l'*id quod plerumque accidit* una rinnovazione assai dolorosa del trauma e un percorso esistenziale – durante la terapia – di massima sofferenza.

Ciò premesso deve quindi stimarsi complessivamente il danno biologico permanente in un minore della età di anni 9 al momento del danno pari a € 175.563,00 valutati alla attualità

A titolo di danno biologico transeunte invece deve stimarsi un importo complessivo pari ad € 9.648,00 (Invalidità temporanea totale € 1.728,00 ; Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.160,00 ; Invalidità temporanea parziale al 50% € 5.760,00, già comprensivi della massima personalizzazione, con applicazione del massimo liquidabile per ciascun giorno di inabilità transeunte).

Tali importi vanno poi incrementati del danno non patrimoniale per i profili anzidetti di sofferenza e dinamico funzionale che consentono di riconoscere quindi un ulteriore quantificazione stimabile in via equitativa secondo i criteri suesposti in € 50913,00 .

Nulla può invece essere liquidato in più rispetto al danno non patrimoniale comprensivo di ogni voce descrittiva come sopra ricostruito.

In totale dunque spetterà a titolo di danno non patrimoniale alla attualità un importo di € 236.124,00

Avrà inoltre diritto al danno da ritardo, da determinarsi negli interessi legali determinati devalutando la somma di cui sopra dalla data odierna fino alla data del fatto e calcolando gli interessi sulla somma, così ottenuta, e successivamente via via rivalutata dalla data del fatto illecito (7/6/2008) alla data odierna, pari dunque ad € 46.127,14.

In totale avrà quindi diritto a conseguire a titolo di danno non patrimoniale la somma di € 262.357,91. Sulla somma così complessivamente liquidata spetteranno inoltre a parte attrice gli interessi legali di mora dalla data della pubblicazione della sentenza fino al saldo effettivo.

Quanto al danno patrimoniale parte attrice ha dedotto la sussistenza di una perdita di chances occupazionali future per il minore.



Orbene in proposito mette conto di considerare, in punto di diritto, come *Report n. 4836/2013 del 15/11/2013* domanda di risarcimento del danno da lucro cessante o da perdita di "chance" esige la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile" (Cass., Sez. 3, n. 11353 del 11/05/2010; Sez. 3, n. 4052 del 19/02/2009).

In punto di fatto, nel caso di specie, il CTU ha – con valutazione condivisa anche dal CTP di parte attrice – acclarato come la "perdita funzionale di un occhio, con integrità visiva nell'occhio controlaterale, risulta del tutto compatibile con un normale percorso di studio ed apprendimento scolastico del minore e con lo svolgimento della maggior parte delle professioni, sia di natura manuale che di tipo intellettuale, senza che si possano configurare, in ambito lavorativo futuro, significative ipotesi di svantaggio, salvo che l'occhio sinistro controlaterale non venga anch'esso interessato da alterata funzione per sopravvenute patologie" (v. CTU pagg. 10-11).

È ben vero che la consulenza medicolegale non ha potuto escludere che la "persona minore monocola non potrà intraprendere professioni in cui il requisito della visione binoculare è oggi richiesto da specifiche normative come ad esempio professioni nell'ambito militare (...) o in altri corpi con funzioni speciali (come agenti della Polizia di Stato o Vigili del Fuoco) od ancora altre specifiche professioni (piloti di aerei ...)” ovvero alcuni sports a livello professionistico.

Nondimeno occorre considerare che, per un verso, non è certamente possibile allo stato nemmeno ipotizzare quali sarebbero state le probabilità o anche solo le possibilità di accesso a tali specifiche professioni che sarebbero precluse al minore in ragione del suo attuale handicap, posto che per molte di esse sono previsti esami particolarmente complessi e una formazione non scontata, peraltro, non essendo nemmeno prevedibile la volontà del minore di accedere ad alcuna di esse; per altro verso non è detto – e anzi è molto più verosimile – vista l'ampiezza delle possibilità lavorative non precluse al minore in futuro nonostante la sua menomazione – che i guadagni dello stesso siano addirittura di molto maggiori se non presceglierà (magari anche suo malgrado, ma tale profilo di frustrazione, meramente presuntivo, è già valutato nel danno non patrimoniale come sopra liquidato) quelle professioni, orientandosi, invece, verso altre sicuramente a lui accessibili (si pensi al medico, all'avvocato o all'imprenditore) rispetto a quelle precluse (ad esempio il poliziotto o il militare). Quindi ogni pregiudizio economico e del tutto ipotetico e i fattori inferenziali disponibili in base ai dati acquisiti dall'istruttoria sono sul punto assolutamente inconferenti o fra loro contrastanti: nulla può quindi essere riconosciuto a titolo risarcitorio sotto tale aspetto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in relazione a ciascun rapporto processuale e tenuto conto, rispettivamente, del limite di valore della domanda accolta e nei limiti di valore della domanda rigettata nei confronti di una delle convenute. A carico dei convenuti [redacted] e [redacted] va posto altresì integralmente il costo della CTU come già liquidato in corso di causa, in ragione della loro soccombenza.

A carico degli attori vanno poste integralmente, come da notula, le spese della fase cautelare in corso di causa, in ragione del rigetto della relativa istanza, nei confronti della parte [redacted] comprensivamente liquidate nel dispositivo. Invece le spese di tale fase, tenuto conto della



infondatezza solo del requisito del *periculum* come riconosciuto e accertato sussistendo, vista la
l'altro la loro soccombenza nel merito, il *fumus boni juris*, possono per giusti motivi integralmente
compensarsi quanto ai rapporti con gli altri convenuti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. Rigetta la domanda risarcitoria attorea nei confronti di [redacted] e di [redacted]
2. Dichiarata tenuta e condanna i convenuti genitori di [redacted], [redacted] e [redacted] a risarcire, per i titoli di cui alla parte motiva, i danni non patrimoniali patiti dal minore [redacted] danni che si liquidano alla attualità nella misura di € 262.357,91 oltre agli interessi legali di mora dalla data della pubblicazione della presente sentenza fino al saldo effettivo.
3. Dichiarata tenuta e condanna parte attrice a rifondere alla convenuta [redacted] le spese di lite che si liquidano in € 14.495,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge.
4. Dichiarata tenuta e condanna i convenuti [redacted] e [redacted] in solido fra loro, a rifondere a parte attrice le spese di lite che si liquidano in € 1280,00 per esborsi ed € 12.200,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
5. Pone definitivamente a carico dei convenuti [redacted] e [redacted] in solido fra loro, le spese della CTU come già liquidate in corso di causa.

Così deciso in Reggio Emilia, il 14 novembre 2013

Il Giudice
dott. Luca Ramponi

Camera Civile

